



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 18 settembre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 21, 22 E 23 SETTEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 21 SETTEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 22 SETTEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 23 SETTEMBRE
1) Detenuti/Visite ai familiari in gravi condizioni di salute	4) Esecuzione della pena/Detenuto sottoposto a trattamento inumano e degradante/Rinvio facoltativo	11) Impianti alimentati da fonti rinnovabili/Limitazioni all'uso del suolo agricolo
2) Stranieri richiedenti protezione internazionale/Trattenimento (o proroga)/Competenza giurisdizionale e impugnazione del provvedimento	5 e 6) Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico/Obbligo di preavviso al questore/Inosservanza e danneggiamento/Sanzioni	12) Processo penale/Messa alla prova/Delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di traffico di influenze illecite
3) Regione Puglia/Interventi edilizi straordinari/Titolo abilitativo subordinato al pagamento del contributo di costruzione	7 e 8) Alunni con disabilità/LEP assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale/Registro nazionale e copertura finanziaria	13) Regione Campania/Commercio/Proroga graduatoria concorso/Assegnazione concessioni posteggi/Definizione associazioni di categoria
	9) Regione siciliana/Eventi meteo avversi gennaio 2026/Interventi urgenti/Regolarità contributiva	
	10) Conflitto poteri/Senato della Repubblica c/Tribunale di Matera/Senatore, all'epoca dei fatti, Saverio De Bonis/Insindacabilità	

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 21 settembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 21-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre ai casi espressamente contemplati (visite della persona detenuta o internata al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità), si applichino anche al «genitore» della persona detenuta che sia affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge numero 104 del 1992;

2) gli articoli 16, 18 [comma 1, lettere a), numeri 1 e 3, e b)], 18-bis [comma 1, lettera a)] e 19, del decreto-legge numero 145 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei

flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge numero 187 del 2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge numero 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale; e gli articoli 18 [comma 1, lettera a), numero 2] e 18-bis [comma 1, lettera b), numeri 1 e 2] del medesimo decreto-legge, nella parte in cui prevedono che il provvedimento emesso dalla corte d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione proponibile entro cinque giorni dalla sua comunicazione solo per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, commi 3 e 4, della legge numero 69 del 2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 39 del 2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione;

3) l'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge della Regione Puglia numero 14 del 2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. numero 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), anche per interventi di ampliamento volumetrico fino al 20% di edifici unifamiliari.

Nell'udienza pubblica del 22 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

4) gli articoli 147 del codice penale e 47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedono, per il detenuto sottoposto a un trattamento ritenuto inumano e degradante, un'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione, eventualmente consentendo la possibilità di disporre la applicazione della detenzione domiciliare, capace di integrare un "rimedio estremo" idoneo a interrompere immediatamente la detenzione laddove i rimedi ordinari si siano dimostrati inefficaci;

5 e 6) l'articolo 18, terzo comma, del regio decreto numero 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in via principale, nella parte in cui prevede

una sanzione penale nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore e, in via subordinata, nella parte in cui prevede il cumulo di arresto e ammenda nei confronti dei promotori di una riunione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al questore; l'articolo 635, terzo comma, del codice penale, in via principale, nella parte in cui prevede una sanzione penale per il danneggiamento solo perché commesso in occasione di pubbliche manifestazioni [oggetto di censura, in via subordinata, anche l'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo numero 7 del 2016 (e quindi l'articolo 635, terzo comma, del codice penale)];

7 e 8) gli articoli 1, commi da 706 a 711, e 3, comma 1, con l'annessa Tabella numero 2, della legge numero 199 del 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), che introducono un livello essenziale della prestazione in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità, in coincidenza con la piena operatività, dal 31 dicembre 2027, del registro nazionale per la ricognizione del relativo fabbisogno, e, per il periodo transitorio, individuano uno specifico obiettivo di servizio nella medesima materia; provvedono, inoltre, alla copertura finanziaria di tali misure e a disciplinare il riparto delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità destinate al potenziamento della suddetta attività di assistenza;

9) l'articolo 1, comma 7, della legge della Regione siciliana numero 3 del 2026 che, «in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia», fino al 31 dicembre 2026, esclude che gli «[i]nterventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026» finanziati con risorse regionali (comprensivi di interventi a sostegno dei settori produttivi della pesca, dell'agricoltura, della gestione degli stabilimenti balneari e delle ulteriori attività economiche insediate sui litorali siciliani) siano subordinati alla verifica della regolarità contributiva.

Nell'udienza pubblica del 22 settembre la Corte affronterà anche:

10) la fase di merito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, vertente sulla spettanza al medesimo Tribunale del potere di rinviare per quattro volte l'udienza penale, e poi di condannare, un membro del Senato al tempo del fatto contestato, Saverio De Bonis, senza investire immediatamente la Camera di appartenenza della questione concernente l'insindacabilità delle opinioni da quest'ultimo espresse, e per le quali pende il giudizio, nonostante un'eccezione proposta in tal senso.

Nell'udienza pubblica del 23 settembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

11) l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge numero 63 del 2024 (Disposizioni urgenti e per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse

strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 101 del 2024 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) che, tra l'altro, ha aggiunto all'articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) il comma 1-bis, oggetto di censura; e l'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo numero 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);

12) il combinato disposto degli articoli 168-bis, primo comma, 346-bis e 353-bis del codice penale e 550, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, puniti, rispettivamente, con pena edittale sino a quattro anni e sei mesi e sino a cinque anni, e non ricompresi tra quelli tassativamente indicati dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale;

13) diverse disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 20 del 2025 recante «Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie», la maggior parte delle quali novellano diverse norme del testo unico regionale sul commercio, riguardanti tra l'altro: la disciplina dell'assegnazione dei posteggi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; la disciplina del rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, la pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti al pubblico e le vendite di fine stagione; la disciplina dei mercati domenicali. Tra le norme impugnate, inoltre, ve ne sono alcune incidenti sulla definizione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e sulla costituzione di Centri di assistenza tecnica, formati dalle associazioni di categoria, nonché previsioni riguardanti la proroga della validità della graduatoria regionale relativa al concorso pubblico per il reclutamento di istruttori di sistemi informativi e tecnologie.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 18 settembre 2026